

**Edizione di lunedì 3 Febbraio 2020**

## **IVA**

**I recenti chiarimenti in tema di corrispettivi telematici**

di **Luca Caramaschi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Legge di Bilancio 2020: la disciplina in materia di c.d. plastic tax**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**Il credito annuale Iva nel nuovo quadro VL 2020**

di **Cristoforo Florio**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Ecco le regole per le donazioni in natura agli enti del terzo settore**

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

## **CONTROLLO**

**La revisione legale nelle nano imprese**

di **Fabio Favino**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## IVA

---

### ***I recenti chiarimenti in tema di corrispettivi telematici***

di **Luca Caramaschi**

A un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**, sono ancora molte le questioni sulle quali l'Agenzia delle entrate, a ritmo decisamente "frenetico", sta intervenendo per fornire gli opportuni chiarimenti.

**Risposte ad interpelli, principi di diritto, consulenze giuridiche**, strumenti di prassi ai quali di recente si sono aggiunti anche i tradizionali *forum* organizzati dalla stampa specializzata (in particolare la manifestazione Telefisco organizzata dal quotidiano Il Sole 24Ore lo scorso 30 gennaio), stanno provando a diradare i dubbi che questa nuova disciplina ha portato con sé.

Il tutto in un contesto nel quale, fino al prossimo 30 giugno 2020, troveranno ancora applicazione le **disposizioni di carattere transitorio** che consentiranno agli operatori di **"evitare" la memorizzazione dei corrispettivi a mezzo del documento commerciale** emesso dai nuovi registratori telematici, pur dovendo trasmettere telematicamente sul portale dell'Agenzia entrate **entro la fine del mese successivo** i dati dei corrispettivi documentati ancora con i "vecchi" strumenti di certificazione (scontrino o ricevuta fiscale).

Vediamo quindi, in forma di **rappresentazione schematica**, di dare conto dei recenti interventi di prassi sul tema.

**Risposta** [interpello n. 506 del 10.12.2019](#) [D.P.R. 633/1972](#) Pur non essendo esplicitamente menzionate in alcun provvedimento di **esonero**, viene precisato che le **attività spettacolistiche** disciplinate dall'[articolo 74-quater del 10.12.2019](#) [D.P.R. 633/1972](#), per le quali opera la **certificazione mediante titoli di accesso**, sono esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE ai sensi del **D.M. 13.07.2000**. **Resta invece l'obbligo** di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti **attività accessorie allo spettacolo** diversi dai biglietti d'ingresso.

**Risposta** [interpello n. 532 del 20.12.2019](#) Con riferimento alla presenza di **contabilità separate ai fini Iva** (nel caso di specie si tratta di una **attività agrituristica in regime forfettario e di una attività di allevamento in regime ordinario**) viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri riguardanti entrambe le attività può essere effettuata utilizzando un unico registratore telematico. La risposta, pubblicata prima del recente [Provvedimento n. 1432217/2019](#) contenente le nuove specifiche tecniche, richiedeva tuttavia la **tenuta di un prospetto di riepilogo** che evidenziasse i corrispettivi delle due attività, in quanto le precedenti specifiche tecniche

prevedevano l'invio di un solo dato aggregato (**le nuove specifiche applicabili facoltativamente già dal 1.3.2020 e obbligatoriamente dal 1.7.2020 prevedono la separata l'imputazione dei corrispettivi alle diverse attività** permettendo quindi al registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta).

**Risposta**

**[interpello n. 534 del 20.12.2019](#)**

Relativamente al funzionamento dei **"Parcometri"** l'Agenzia delle entrate, nel ribadire le conclusioni già formulate con la [risoluzione 116/E/2016](#) (che aveva escluso la riconducibilità di tali strumenti alla categoria dei distributori automatici), con la presente risposta precisa che tali apparecchi **non permettono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto non assimilabili ai registratori telematici.**

**Risposta**

**[interpello n. 535 del 20.12.2019](#)**

L'interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle **attività di intrattenimento, che, al pari delle attività spettacolistiche,** avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L'Agenzia, nella risposta, confermando quanto già affermato nella precedente [risposta n. 506 del 10.12.2019](#) (commentata in precedenza) in relazione alle attività spettacolistiche, **conferma l'esonero** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento.

**Risposta**

**[interpello n.7 del 17.1.2020](#)**

Con riferimento alla **certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche** di cui all'[articolo 74-quater D.P.R. 633/1972](#) ed elencate nella **tabella C** allegata al predetto decreto, **si conferma l'esonero** dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono **inviati alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile.**

**Risposta**

**[interpello n. 8 del 21.1.2020](#)**

Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque **manifestato il momento di effettuazione e quindi l'esigibilità** (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura "immediata" (da emettere trasmettere nei 12 giorni da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito **all'obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni** svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei DDT). L'Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma è comunque **possibile la loro conservazione in modalità cartacea.**

**Risposta**

**[interpello n.9 del 21.1.2020](#)**

Confermato l'**esonero** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli **apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.),** in quanto rientranti nella previsione di cui alla **lettera g)** del **comma 1** dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), in forza del richiamo operato dal [D.M. 10.05.2019](#).

**Risposta**

**[interpello n. 12 del 24.1.2020](#)**

Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una **cooperativa sociale di tipo B** l'agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione di 12 gg. previsto dal [comma 4 dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#) decorre sempre dal **momento di effettuazione dell'operazione,** individuato secondo le regole previste

dall'articolo 6 del medesimo decreto Iva.

**Risposta**

**interpello n. 13  
del 24.1.2020**

Con riferimento alle **fatture cosiddette “tax free”** emesse nei confronti di privati consumatori extra Ue (che vanno obbligatoriamente trasmesse tramite il **sistema OTELO 2.0** che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** e all'emissione del documento commerciale in quanto i due documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi.

Laddove comunque l'esercente provvedesse ad emettere anche il **documento commerciale**, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l'Agenzia suggerisce di conservare su **apposito registro** copia della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione.

**Telefisco  
del 30.01.2020**

Viene confermata la possibilità – per la verità già ammessa nella precedente **risposta all'interpello n. 149 del 21.05.2019** – di poter “evitare” i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo **volontariamente** di emettere fattura.

Pertanto **contribuenti “minimi” o “forfettari”** potranno fare ricorso alla fattura in modalità cartacea in luogo dell'obbligo alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Così come commercianti al minuto con scarso movimento potranno **evitare l'onere della trasmissione telematica dei corrispettivi**, emettendo fattura elettronica per certificare le operazioni effettuate.

Una seconda importante precisazione riguarda la **tempistica di emissione della fattura**, che può avvenire, come appena detto, in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema viene chiarito che l'emissione/trasmissione della fattura può essere non necessariamente “contestuale” ma avvenire **nel termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** previsto dall'**articolo 21, comma 4, del decreto Iva**.

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI  
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Legge di Bilancio 2020: la disciplina in materia di c.d. plastic tax*** di Angelo Ginex

Tra le principali novità introdotte dalla **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio 2020**) vi è sicuramente la c.d. **plastic tax**, inserita nell'ambito delle misure a **sostegno dell'ambiente**, che entrerà in **vigore** a partire da **luglio 2020**.

Con la **plastic tax** l'Italia non fa altro che adeguarsi alla **normativa comunitaria** e, segnatamente, alla [Direttiva 2019/904/UE](#), che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l'ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d'Europa.

Ebbene, tale imposta, più correttamente definita "**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**" è espressamente disciplinata all'[articolo 1, commi 634-658](#) e si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

In particolare, la normativa di riferimento stabilisce che *«i manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di **materie plastiche**, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati»*.

Di contro, l'**imposta non si applica**:

- ai **manufatti compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- ai **dispositivi medici** classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;
- ai manufatti adibiti a contenere e proteggere **preparati medicinali**.

L'obbligazione tributaria, che sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea, individua quali **soggetti passivi**:

- per i **MACSI** realizzati nel **territorio nazionale**, il **fabbricante**;
- per i **MACSI** provenienti da **altri Paesi UE**, il **soggetto** che li **acquista nell'esercizio dell'attività economica** o che li **ceda**, se i **MACSI** sono acquistati da un consumatore finale;
- per i **MACSI** provenienti da **Paesi terzi**, l'**importatore**.

L'**accertamento dell'imposta dovuta** è effettuato sulla scorta di **dichiarazioni trimestrali**, che devono essere **presentate** dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli **entro la fine del mese successivo al trimestre solare** cui la dichiarazione si riferisce.

I **controlli** sono delegati all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in esame.

La **Guardia di Finanza**, invece, effettua i controlli avvalendosi delle **facoltà** e dei **poteri** per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'[articolo 2 D.Lgs. 68/2001](#).

Con riferimento all'**importo da pagare**, esso è pari a **45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI**; in caso di imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, invece, il versamento non va effettuato, né si deve presentare la relativa dichiarazione.

La disciplina prevede altresì il **rimborso** dell'imposta, se indebitamente pagata, stabilendo che il **termine ultimo** per la relativa richiesta è di **2 anni dal pagamento**, mentre non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.

Inoltre, il **termine di prescrizione** per il recupero del credito è di **5 anni**; la **prescrizione** è **interrotta** se viene **esercitata l'azione penale** e, in tal caso, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Con riguardo al regime sanzionatorio, si evidenzia quanto segue:

- in caso di **mancato pagamento dell'imposta**, trova applicazione la sanzione amministrativa **dal doppio al decuplo dell'imposta evasa** (non inferiore a 500 euro);
- in caso di **ritardato pagamento dell'imposta**, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- in caso di **tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione**, trova applicazione la sanzione amministrativa **da 500 a 5.000 euro**.

Da ultimo, si rileva la presenza di **disposizioni di tipo incentivante**, volte a premiare i comportamenti particolarmente virtuosi.

In particolare, è previsto un **credito d'imposta**, pari al 10 per cento delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, per l'**adeguamento tecnologico**, mirato alla produzione di **manufatti compostabili ai sensi dello standard EN 13432:2002**, fino ad un **importo massimo** di euro **20.000** per singolo beneficiario, utilizzabile unicamente in compensazione entro il limite complessivo di **30 milioni di euro per il 2021**.

Master di specializzazione

## **LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## IVA

---

### ***Il credito annuale Iva nel nuovo quadro VL 2020***

di **Cristoforo Florio**

Entro la fine del prossimo mese di febbraio 2020 (il termine ultimo è il **2 marzo 2020** considerato che il corrente anno è bisestile e la fine del mese di febbraio è il giorno 29, che – tuttavia – coincide con una domenica) occorrerà presentare la **liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre del 2019**.

A stabilirlo è l'[articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010](#), a mente del quale i soggetti passivi Iva “(...) *trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (...)*”.

Tuttavia, e in alternativa alla presentazione della liquidazione periodica, la richiamata norma dispone che **la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva**; in tal caso, però, la predetta dichiarazione annuale dovrà essere **presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Inoltre, e sempre in tale ipotesi, sarà necessario compilare il **quadro VP del modello IVA 2020**, destinato ad accogliere proprio i dati specifici della liquidazione periodica dell'ultimo trimestre del 2019, fermo restando che – in caso di presentazione della dichiarazione annuale Iva oltre il mese di febbraio – tale quadro non dovrà essere compilato.

Con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa all'anno 2019, va ricordato che – in base a quanto previsto dall'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#) – tale modello dovrà essere **presentato nel periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2020**. Dunque, l'anticipo (a partire dal 1° febbraio) della presentazione telematica della dichiarazione Iva 2020 (rispetto al termine finale del 30 aprile 2020) consentirà di **evitare la trasmissione della liquidazione periodica relativa all'ultimo trimestre dell'anno 2019**.

Si tratta di una **misura di semplificazione**, al fine di **non duplicare i dati dell'ultimo trimestre dell'anno precedente** che sarebbero trasmessi una volta con la liquidazione periodica e un'altra con la dichiarazione annuale Iva.

Va peraltro evidenziato che l'anticipo della trasmissione del modello dichiarativo annuale è **un'opzione ammessa a favore di tutte le tipologie di contribuenti**, indipendentemente dal fatto che da quest'ultima scaturisca un credito, un debito oppure che la dichiarazione chiuda “a zero”.



Inoltre, è opportuno specificare che, in caso di mancata trasmissione dell'ultimo trimestre 2019 in quanto incluso nella dichiarazione Iva 2020 "anticipata" a febbraio, **non sarà in ogni caso necessario compilare il quadro VH del predetto ultimo trimestre.**

Infatti, come confermato anche dalle recenti istruzioni relative al Modello Iva 2020, il suddetto quadro resta denominato "Variazione delle liquidazioni periodiche" e **va utilizzato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP del modello dichiarativo annuale (vedi in tal senso anche quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 104/E/2017](#)).

L'anticipo della trasmissione telematica della dichiarazione Iva rispetto al termine ultimo del 30 aprile ha, inoltre, **un ulteriore beneficio.**

Infatti, a norma dell'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), la **compensazione "orizzontale" del credito annuale Iva** (quindi, ad esempio, l'utilizzo del credito Iva per pagare l'Ires o l'Irap o le ritenute fiscali ed i contributi sui dipendenti o, più in generale, per pagare tributi e/o contributi e/o premi aventi natura diversa dall'Iva) per **importi superiori a 5.000 euro**, può essere effettuata **solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, fermo restando l'obbligo di **apporre sulla dichiarazione Iva il visto di conformità** di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#), secondo quanto disposto dall'[articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009](#).

Inviare quindi la dichiarazione Iva 2020 nei primissimi giorni di febbraio consentirebbe ai contribuenti che presentano un **ingente credito Iva** annuale di **utilizzare in compensazione "orizzontale"** tale credito per l'importo che eccede i 5.000 euro **già a partire dal modello F24 in scadenza il prossimo 17 febbraio 2020** (il 16 febbraio 2020 coincide, infatti, con una domenica).

Resta sempre ferma, invece, la possibilità di procedere **liberamente** alle **compensazioni "orizzontali"** del credito annuale Iva **fino all'importo di 5.000 euro**, senza che sia necessario il preventivo invio del modello dichiarativo né che sia obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.

In particolare, tale compensazione sarà possibile **sin dal 1° giorno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione** da cui emerge il credito.

Ad esempio, il credito Iva annuale del 2019, che risulterà dalla dichiarazione Iva 2020 da inviarsi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, potrà essere utilizzato liberamente in compensazione "orizzontale" fino all'importo di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2020 e, quindi, **già nel modello F24 del 16 gennaio 2020.**

L'eventuale importo di credito **eccedente i 5.000 euro** potrà invece essere utilizzato in compensazione "orizzontale" solo a partire **dal decimo giorno successivo alla presentazione**

**del modello** dichiarativo annuale Iva debitamente “vistato”.

Infine, va evidenziato che **le limitazioni** esistenti con riferimento al credito annuale Iva d'importo superiore a 5.000 euro **non trovano applicazione** nell'ipotesi in cui il contribuente desideri **utilizzare “verticalmente” tale credito**.

Non è detto, quindi, che in caso di credito Iva annuale superiore a 5.000 euro occorra necessariamente presentare preventivamente la dichiarazione annuale Iva (fermo restando l'obbligo di presentazione entro il 30 aprile) e apporre il visto di conformità, dal momento che **l'utilizzo del credito “Iva da Iva” non è soggetto alle limitazioni sopra indicate**.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un contribuente presenti un credito annuale Iva del 2019 che venga riportato nella liquidazione periodica Iva dei successivi periodi del 2020, invece di essere utilizzato in compensazione con debiti fiscali/previdenziali diversi dall'Iva.

Sempre esemplificando, si ipotizzi che tale credito Iva annuale del 2019 sia pari a 6.000 euro e che emerga un debito Iva di gennaio 2020 pari a 6.000 euro: il 17 febbraio 2020 il contribuente in questione non verserà alcun importo a titolo di Iva relativa al mese di gennaio 2020, **senza alcuna necessità di presentare preventivamente la dichiarazione annuale Iva e senza l'obbligo di apporre su quest'ultima il visto di conformità**, avendo **compensato “internamente” alla liquidazione periodica Iva** un credito (sorto precedentemente) e un debito (sorto successivamente) relativi alla stessa imposta.

Nella compensazione “verticale”, infatti, è irrilevante l'ammontare del credito annuale Iva (inferiore o superiore a 5.000 euro), non essendovi **alcuna limitazione al suo utilizzo**.

Conclusivamente, le valutazioni circa l'anticipo della trasmissione della dichiarazione annuale Iva vanno operate alla luce di quanto precedentemente illustrato, tenendo ben presente che **non è il superamento del limite dei 5.000 euro annui** risultanti dal modello dichiarativo Iva a determinare – di per sé – le sue regole di utilizzo ma, in caso di credito Iva annuale superiore alla predetta soglia, saranno le sue **modalità di utilizzo** prescelte dal contribuente (compensazione “orizzontale” o “verticale”) a determinare o meno l'applicazione dei limiti e delle restrizioni sopra sinteticamente chiarite.

Seminario di specializzazione

**LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA:  
ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Ecco le regole per le donazioni in natura agli enti del terzo settore***

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Un altro tassello della riforma degli enti del terzo settore prende corpo. Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il [D.M. 28.11.2019](#) che regola le donazioni in natura agli Ets. Il provvedimento costituisce l'attuazione del contenuto dell'[articolo 83, comma 2](#), codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ed era molto atteso dagli addetti al settore.

Infatti, mentre le erogazioni liberali in denaro agli Ets hanno trovato una regolamentazione immediata nello stesso [articolo 83 cts](#), per le donazioni in natura l'operatività era stata sospesa.

Per effetto delle disposizioni del codice del terzo settore la normativa precedente, che regolava le donazioni alle Onlus, era stata abolita, in un primo tempo con l'eccezione del comma 3 dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#), che disciplinava appunto le liberalità in natura. Questa norma è stata però abrogata completamente dal 2018, per effetto dell'[articolo 1, comma 208, lett. h\), L. 205/2017](#), lasciando di conseguenza l'intera fattispecie regolata dall'[articolo 83 cts](#) e producendo, di fatto, un vuoto operativo che si è finalmente colmato con il provvedimento in commento.

In attuazione della norma richiamata, il decreto individua le tipologie di beni la cui donazione a un ente del terzo settore non commerciale dà diritto:

- alla detrazione Irpef del 30%, elevata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato o;
- alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Come nel caso delle liberalità in denaro il provvedimento ricorda che, in attesa che venga istituito il Registro Unico del Terzo Settore, l'agevolazione si applica attualmente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus.

A regime, invece, destinatari della liberalità potranno essere tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

In ogni caso, è fatto obbligo di utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con riferimento alla tipologia di beni oggetto della donazione, **a differenza della precedente normativa, il provvedimento non effettua una distinzione merceologica.**

**Ciò è comprensibile nella considerazione che, come visto, la donazione può pervenire anche da un privato.**

**Per la quantificazione della donazione è necessario fare riferimento al criterio del valore normale dell'[articolo 9 Tuir](#). Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale – e, quindi, nell'ipotesi in cui il donante sia un soggetto titolare di reddito d'impresa -, l'ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.**

Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle **lettere a e b dell'[articolo 85, comma 1, Tuir](#)**), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il **minore tra il valore normale** e quello determinato applicando le disposizioni sulle **valutazioni delle rimanenze** di cui all'[articolo 92 Tuir](#).

In ogni caso, avverte il provvedimento, **nel caso di donazioni di beni fuori dall'ambito dell'impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.**

La perizia deve essere **recente**, cioè datata non più di 90 giorni prima del trasferimento del bene, e deve essere **conservata in copia dal soggetto destinatario dell'erogazione.**

L'ultimo articolo del provvedimento indica quali “carte” devono accompagnare la donazione. Nel dettaglio, **il donatore deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.**

**A sua volta, invece, il soggetto destinatario dell'erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

Come detto, il provvedimento copre un vuoto aperto dal 2018 ma non fornisce alcuna specifica indicazione in relazione a quanto avvenuto in mancanza della regolamentazione.

A tale riguardo si può ipotizzare che la donazione possa essere comunque **agevolata** se, dal punto di vista oggettivo, rientra in una delle fattispecie sopra descritte e se viene acquisita la documentazione più sopra richiamata.

Inutile dire, però, che un più puntuale chiarimento sul punto sarebbe stato sicuramente ben gradito.

Seminario di specializzazione

## **SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### ***La revisione legale nelle nano imprese***

di **Fabio Favino**

A seguito dell'introduzione dei nuovi **limiti dimensionali previsti dall'[articolo 2477, comma 2, lettera c\), cod. civ.](#)**, che rendono obbligatoria la **nomina dell'organo di controllo e/o di revisione** (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: **4 milioni di euro di totale attivo stato patrimoniale; 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio**), molte Srl saranno obbligate alla nomina del revisore legale.

I **revisori** che saranno chiamati a svolgere gli incarichi di revisione, per le società i cui bilanci certificano il superamento dei parametri di cui all'**[articolo 2477, comma 2, lettera c\), cod. civ.](#)**, **dovranno rispettare i principi di revisione internazionali Isa Italia e, nello stesso tempo, verificare se e come i medesimi principi potranno essere applicati a contesti aziendali di più piccole dimensioni.**

A **livello internazionale** si discute se si debba procedere alla rivisitazione degli attuali Isa per **adattarli** alla revisione dei bilanci delle piccole imprese, oppure si debba procedere alla elaborazione di **principi di revisione specifici** per le imprese di minori dimensioni.

In tale **contesto i futuri revisori e quelli già nominati troveranno importanti linee guida nel documento** approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili denominato ***"La revisione legale nelle nano imprese – riflessioni e strumenti operativi"***.

Il documento offre interessanti spunti di riflessione in relazione all'applicazione dei principi internazionali Isa Italia alla revisione legale nelle cosiddette nano imprese.

Gli **aspetti più critici che i revisori dovranno considerare, nell'attività di revisione di tali realtà, saranno, in particolare:**

- **le tipicità delle nano imprese;**
- **l'identificazione e la valutazione del rischio di revisione;**
- **le risposte ai rischi;**
- **le procedure di revisione applicate al fornitore di servizi contabili.**

Il primo aspetto che **dovrà essere analizzato dai revisori** delle società che superano i nuovi limiti di cui all'**[articolo 2477 cod. civ.](#)**, ma non quelli previsti dall'**[articolo 2435 bis, comma 1, cod. civ.](#)** (relativo ai limiti dimensionali per la predisposizione del **bilancio in forma ordinaria**) è **l'accentuazione di una serie di caratteristiche quali:**

- **coinvolgimento massimo nella gestione del proprietario – amministratore;**
- **numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività;**
- **semplicità delle registrazioni contabili;**
- **numero limitato di controlli interni;**
- **numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli;**
- **numero limitato di dipendenti.**

Ulteriori aspetti che assumono rilevanza nella prospettiva dell'approccio al rischio di revisione sono la struttura di *governance*, l'organizzazione aziendale e, infine, i **sistemi di controllo interni**.

**Le nano imprese sono caratterizzate dalla costante sovrapposizione fra la figura del proprietario e quella di colui che si occupa della gestione dell'azienda.** In tale contesto il proprietario conosce tutti i dipendenti, gestisce la struttura operativa e mancano in maniera assoluta le deleghe manageriali e i ruoli intermedi. **L'assenza di una struttura organizzativa comporta l'intervento diretto e costante del proprietario nelle attività quotidiane di gestione.**

Nella fase di identificazione e **valutazione del rischio di revisione nelle nano imprese**, il revisore deve adattarsi alle dimensioni del cliente, tenendo presente che tali fasi possono essere svolte da un gruppo di lavoro molto più ristretto, in cui è molto più semplice il coordinamento e la comunicazione fra i professionisti del gruppo.

**Il piano operativo**, in considerazione di un sistema di controllo interno meno definito, **dovrebbe essere più strutturato rispetto alla fase di definizione della strategia di revisione che si presenta meno articolata.** In particolare, il piano di revisione comprende la descrizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione adeguatamente programmate in relazione alla identificazione ed alla valutazione dei rischi.

**Una fase caratteristica della revisione è quella diretta alla identificazione e valutazione del rischio e alla sua capacità di produrre errori significativi.** Il rischio di errore significativo dipende a sua volta dal **rischio intrinseco** (possibilità oggettiva di un errore di bilancio) e dal **rischio di controllo** (probabilità che il sistema contabile e di controllo interno non riesca a prevenire e correggere un errore di bilancio). **Nel contesto delle nano imprese, in cui spesso il sistema di controllo interno manca o è poco strutturato, l'identificazione e la valutazione del rischio risentono quasi esclusivamente del rischio intrinseco.**

**Le procedure di revisione delle nano imprese devono infine considerare la frequente esternalizzazione dei servizi di tenuta della contabilità e connessi adempimenti fiscali** in quanto tali prestazioni sono rilevanti ai fini della revisione e costituiscono parte significativa del sistema informativo dell'impresa utilizzatrice.

Il revisore, al fine di ridurre il rischio di errori significativi, deve conoscere il tipo e la natura dei servizi prestati da soggetti terzi e il contratto sottoscritto fra terzo ed impresa da



sottoporre a revisione. **Infine un importante aspetto da considerare è derivante dal livello di interazione tra le attività del fornitore di servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice**, in quanto una maggiore interazione consente all'impresa che esternalizza le attività contabili un maggiore controllo sulle attività del soggetto esterno.

**In caso di tenuta della contabilità esterna** è opportuno prevedere, nella **lettera di attestazione**, una dichiarazione degli amministratori in merito **alla esistenza o meno di comunicazioni ricevute dal soggetto a cui è affidata la gestione della contabilità su eventuali frodi, non conformità significative alle norme di legge o su errori non corretti che influenzano il bilancio.**




*Special Event*  
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ  
DEL REVISORE LEGALE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **La fine del secolo americano**

George Parker


Mondadori

Prezzo – 32,00

Pagine – 632

C'è stato un tempo in cui l'America governava il mondo. Un'epoca in cui la «nazione indispensabile» – secondo la celebre definizione di Madeleine Albright – esercitava la propria egemonia sui quattro angoli della terra. Era il Secolo americano, l'età della forza militare e del potere della diplomazia, dell'ottimismo, della fiducia nella pace e nella prosperità perpetua. Certo, non era l'età dell'oro. C'erano la guerra fredda e l'incubo della minaccia nucleare, la «politica del contenimento» e l'ossessione anticomunista, la Nuova Frontiera e il Watergate. E poi c'era il Vietnam, monumento all'incapacità di capire il mondo che si pretendeva di guidare. Nel Secolo americano, il meglio era inseparabile dal peggio. Poi tutto è cambiato e la Pax Americana si è dissolta, insieme al Muro di Berlino e all'equilibrio bipolare. Sono arrivati il crollo delle Torri gemelle, la guerra in Iraq e la crisi economica; e gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi dal palcoscenico internazionale e a «gestire» il proprio declino. Questo, per George Packer, è stato il Secolo americano, un mix di grandezza e arroganza, di innocenza e cecità. Un'epoca di contraddizioni profonde, che in Richard Holbrooke, diplomatico del dipartimento di Stato e ambasciatore presso le Nazioni Unite, ha trovato la sua espressione più emblematica. Brillante, egocentrico e sicuro di sé, per oltre quarant'anni vicino al potere ma sempre a un passo dall'esercitarlo concretamente, Holbrooke è stato l'artefice dell'unica vittoria della diplomazia americana nell'era post-guerra fredda, i negoziati di Dayton che

hanno sancito la fine della guerra nei Balcani. E ha tentato, oltre un decennio più tardi, di sanare le ferite dell'11 settembre portando la pace in Afghanistan. Un obiettivo, questo, che ha perseguito con ostinazione e protervia, arrivando forse a un soffio dal successo e, quindi, dalla grandezza degna dei libri di storia che disperatamente agognava. Figura tragica, shakespeariana, mossa da un'ambizione smodata che non ha risparmiato tradimenti e crudeltà nemmeno ai familiari e agli amici più cari, Holbrooke ha rappresentato il coraggio e la generosità, gli eccessi e la tracotanza dell'America. Con questo libro Packer ci consegna il ritratto nostalgico di un'élite che ha smarrito se stessa e di una nazione che ha rinunciato al proprio sogno.



### **La grande Vienna ebraica**


Riccardo Calimani

Bollati Boringhieri

Prezzo – 13,00

Pagine – 240

In quella «gioiosa apocalisse» che fu la Vienna a cavallo tra Otto e Novecento, spiccano figure di incredibile spessore, raccolte come per un incantesimo in un luogo e un'epoca precisi. La Vienna tra i due secoli fu infatti un laboratorio intellettuale irripetibile, nel quale spiccò almeno un elemento di genio in ogni possibile campo del sapere umano, dalla scienza alla musica, dall'architettura alla poesia, dalla pittura alla filosofia. In questo turbinio di idee, la minoranza ebraica era profondamente presente. Basta citare i nomi per comprendere di quale eccezionale gruppo umano stiamo parlando: Sigmund Freud, Karl Kraus, Theodor Herzl, Otto Weininger, Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Gustav Mahler, e poi Canetti, Koestler, Buber, Wittgenstein, Roth, Husserl, Schönberg, Graf... e l'elenco potrebbe continuare a lungo. La loro storia collettiva e personale, il contesto storico e sociale e l'esuberanza intellettuale del momento, vengono raccontate da Riccardo Calimani con freschezza e entusiasmo, coinvolgendo il lettore pagina dopo pagina.



### **Le confessioni di Frannie Langton**


Sara Collins

Einaudi

Prezzo – 432

Pagine – 22,00

1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si celebrano i processi più importanti del Paese. La folla è lì per vedere Frannie Langton, la cameriera incolpata di aver ucciso senza pietà i suoi padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una squaldrina, una ex schiava seducente e manipolatrice che ha approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma non è la verità, o almeno non è proprio tutta la verità. Così finalmente, dal banco degli imputati, Frannie può urlare al mondo la sua storia. Che inizia in una piantagione, quando da bambina impara a leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord e delle dame, dove le catene sono altre, ma non per questo meno dure. In Inghilterra Le confessioni di Frannie Langton è stato un caso letterario: un romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa quanto precisa, il libro d'esordio più letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta in una Londra fatta di viali oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di una donna che vuole riappropriarsi della libertà.



### **Sull'acqua**

M. van den Brink

Marsilio

Prezzo – 15,00

Pagine – 128

Ad Amsterdam, nella calda estate del 1939, due ragazzi di diciassette anni vogano sull'Amstel. Il fiume scorre lento, Anton e David formano un'unità armoniosa con la barca, le acque cristalline e il cielo. La loro felicità è fatta di «carne, muscoli, sole e legno, acqua e pietra». È concreta, palpabile. Mentre l'Europa trattiene il respiro davanti allo spettro della guerra, la vita di Anton e David è lì, è l'intenso allenamento con il riflesso del sole sullo scalmo di rame, due corpi che eseguono gli stessi movimenti, perfettamente sincronizzati, uniti dalla fatica e dall'esaltazione, dal miracolo del lavoro di squadra. Il richiamo costante e irresistibile dell'acqua, la relazione quasi mistica con il fiume, cancellano tutte le paure. Sono due ragazzi profondamente uniti dalla stessa passione, la più forte che mai conosceranno. Cinque anni dopo, Anton è davanti al club di canottaggio abbandonato. La guerra è sullo sfondo, la casa di David è vuota. Rimane viva, nel corpo e nella mente, la memoria di un'amicizia preziosa e irripetibile, di un tempo dove tutto era ancora possibile, e di quella gioia pura che solo il risultato di uno sforzo fisico può dare.



**Il testamento Donadieu**

Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 13,00

Pagine – 460

«Un doppio colpo di pistola suggella la fine del romanzo, e con un'ultima scena magistrale, il doppio funerale alla Rochelle, si conclude Il testamento Donadieu. Lasciando sempre più

persuaso il lettore che lo ha divorato, che non ha visto mai un aggettivo sbagliato, una parola di troppo, che ha girato sempre la pagina con frenesia per andare avanti, che effettivamente Simenon è ... uno dei grandi del secolo».